

Verona, 28 settembre 2017

Osservazioni al Regolamento Consob sui Consulenti Finanziari

Il testo in consultazione offre l'occasione per illustrare una serie di considerazioni di carattere preliminare, imprescindibili ai fini della comprensione delle motivazioni sottese alle osservazioni che saranno evidenziate, con riferimento a ciascuna disposizione, nel *file* allegato, recante l'articolato regolamentare.

Il testo si articola in un complesso reticolato normativo che pecca in più punti per mancanza di chiarezza e di coordinamento a causa di un impianto sistematico poco organico, tanto al suo interno, quanto nel raccordo con lo statuto che presiede alla disciplina dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, riveniente da altre fonti normative.

Sul primo versante indicato preme far notare come la chiarezza espositiva e l'efficacia delle regole applicabili dipenda in primo luogo da una progressione numerica delle disposizioni che si presenti agevole sia per l'interprete, sia *a fortiori* per i soggetti che sono chiamati a darvi attuazione nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La tecnica della c.d. dilatazione di un articolo (i.e. *bis*, *ter*, etc), ormai frequentemente abusata nelle legislazioni in materia finanziaria che si stratificano su un corpo normativo già consolidato, non dovrebbe però trasformarsi in uno strumento foriero solo di ulteriore confusione in un sistema già di per sé complesso e peraltro, nei termini in cui meglio si preciserà, oggetto di un errato inquadramento giuridico dal punto di vista sostanziale tanto del consulente finanziario autonomo e delle società di consulenza finanziaria, quanto della relativa attività professionale.

Un inquadramento non corretto della fattispecie in considerazione si riverbera poi sul tenore della disciplina applicabile che in diverse disposizioni, difetta di un raccordo sia con le disposizioni altrove inserite e recanti i profili caratterizzanti ed indefettibili del professionista in questione, sia con quelle inserite nello stesso testo in consultazione che talora rischiano di entrare in contraddizione e risultare fuorvianti.

Parimenti, ulteriori considerazioni si possono poi sollevare con riguardo al modello della consulenza prestata su base indipendente, come disciplinata da Mifid 2, che

tuttavia non va omologato *tout court* con quello ben più stringente della consulenza indipendente, delineato dalla disciplina nazionale attualmente vigente.

Ciascuno dei profili, ora solo accennati, sarà oggetto di maggiore disamina nel prosieguo, nella prospettiva di agevolare la comprensione del contesto di riferimento e delle motivazioni che spingono a sollevare diverse osservazioni con riguardo a numerose disposizioni incluse nel testo in consultazione.

L'Associazione scrivente, consapevole della possibile conoscenza non approfondita della fattispecie oggetto di regolamentazione, come già manifestato in altre occasioni, si auspica di contribuire a fugare ogni dubbio ed equivoco in materia, onde favorire un corretto inquadramento della fattispecie in questione.

Alla luce delle osservazioni accennate, **l'Associazione NAFOP, che manifesta la più ampia disponibilità a collaborare con l'Autorità, sollecita però sin d'ora una nuova consultazione su un testo rivisto, sfoltito, aggiornato e soprattutto confacente alla realtà giuridica oggetto della regolamentazione con il testo in questione.**

Diversi sono i profili, strettamente correlati, che necessitano di un approfondimento chiarificatore.

Nell'ottica indicata, pare opportuno prendere le mosse dalla **qualificazione giuridica dei consulenti** finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e dall'**inquadramento normativo della relativa attività professionale**, prendendo in considerazione la fonte all'origine del sistema già codificato a livello nazionale.

Esenzioni facoltative e disciplina applicabile ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria

Come ben noto, la disciplina dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria trae origine dall'art. 3 Mifid 1, che elenca una serie di fattispecie in presenza delle quali il legislatore europeo ha rimesso alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di applicare o meno le disposizioni della direttiva.

Il legislatore nazionale ha deciso così di esercitare l'opzione normativa in questione con l'introduzione nel TUF dapprima dell'art. 18 *bis*, relativo ai consulenti finanziari persone fisiche, successivamente dell'art. 18 *ter* dedicato alle società di consulenza finanziaria. Un'opzione normativa che, attraverso un percorso lungo ed accidentato (che si è variamente articolato nell'ultima decade e peraltro non ancora del tutto concluso!), ha individuato e codificato uno statuto normativo speciale rispetto a quello applicabile agli intermediari finanziari, incentrato su taluni tratti peculiari e determinati requisiti imprescindibili tanto nella figura del professionista quanto nelle

modalità di prestazione della relativa attività (i.e. consulenza in materia di investimenti).

Profili distintivi che, in quanto rimessi alla decisione dello Stato membro d'origine, non possono essere messi in discussione se permangono nei limiti indicati dal citato articolo 3 e soprattutto garantiscono un adeguato livello di tutela dell'investitore.

Tanto premesso e in considerazione della riproposizione, in termini pressoché simili nell'art. 3 Mifid 2, dei medesimi margini già proposti nell'omologo articolo inserito in Mifid 1 – per lo meno di quelli che giustificano la disciplina nazionale adottata ed attualmente vigente – appare opportuno evidenziare quanto segue.

La scelta del legislatore nazionale si è focalizzata solo su alcune [i.e. due, *sub* lett. a) e b)] – non tutte! - delle fattispecie (*rectius*: condizioni) elencate dall'art. 3 Mifid 2 ai fini dell'individuazione di alcune esenzioni facoltative.

Nella specie, nel nostro ordinamento i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono abilitati a prestare un unico servizio di investimento, quello della consulenza in materia di investimenti relativa a valori mobiliari e quote di investimento collettivo (OICR).

Altri servizi, quale quello della ricezione e trasmissione ordini, anch'esso annoverato tra le fattispecie di cui all'art. 3 Mifid 2, non sono stati inclusi nel perimetro operativo e, conseguentemente, nello statuto dei consulenti finanziari *de quibus*.

La consulenza peraltro è soggetta a talune limitazioni operative, alla stregua di quanto indicato dall'art. 3, par. 1, lett. a), Mifid 2, dovendo essere prestata senza detenzione “di fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti”.

Il legislatore nazionale, al fine di preservare detti margini nell'operatività dei consulenti e nel contempo tutelare adeguatamente i clienti, come già detto, **ha codificato una normativa speciale, imperniata su una serie di requisiti inderogabili tra i quali, *inter alia*, quelli relativi all'indipendenza del consulente, articolata sul duplice versante, soggettivo ed oggettivo. Requisiti la cui violazione non ammette “sconti sanzionatori”, atteso che sono passibili di radiazione dall'Albo.**

Detto profilo va rimarcato nella prospettiva di evidenziare chiaramente una circostanza che pare essere sfuggita al regolatore, con una serie di risvolti negativi sul versante di diverse disposizioni inserite nel testo in consultazione.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, formulando raccomandazioni personalizzate al cliente che, sua sponte, se riterrà, realizzerà presso

l'intermediario finanziario da lui (e solo da lui) prescelto (es. presso l'istituto con il quale intrattiene già un rapporto bancario/finanziario o presso altro intermediario noto solo al cliente, non anche al consulente).

I consulenti non entrano in alcun modo in contatto con l'intermediario e non intrattengono rapporti di alcuna natura con gli intermediari finanziari lato sensu intesi, né tanto meno possono intrattenerli, stante il divieto di cui all'art. 5, comma 1, d.m. n. 206/2008 e all'art. 3, comma 1, d.m. n. 66/2012 (la cui violazione, come già precisato, è passibile di radiazione dall'Albo).

E tanto anche alla luce della qualificazione dei consulenti quali professionisti intellettuali.

Non sono intermediari, né agiscono in qualità di intermediari: non intermediano alcunché e soprattutto non raccomandano servizi di investimento, come invece pare evincersi dalle disposizioni in consultazione, frutto chiaramente di una svista sulla qualificazione tanto dei soggetti in questione quanto della relativa attività che rischia di regolamentare una realtà professionale inesistente sul mercato e soprattutto lontana da quella tanto faticosamente disciplinata nell'arco degli ultimi dieci anni.

Si precisa ancora una volta: i consulenti sono abilitati a prestare esclusivamente attività di consulenza in materia di investimenti come definita dal TUF ed incentrata – a seguito della modifica degli artt. 18 *bis*, co. 1 e 18 *ter*, co. 1, ad opera del d.lgs. n. 129/2017 – su valori mobiliari e OICR.

Non svolgono quindi attività di intermediazione o, sarebbe meglio dire, di “mediazione dei servizi di investimento”, come invece lascerebbe intendere il testo in consultazione.

Un'ulteriore precisazione al riguardo è doverosa.

Esula dal perimetro operativo loro consentito, ma più a monte dallo stesso ambito del servizio di consulenza, la formulazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto servizi di investimento che identifica un'attività non normata o comunque non oggetto di riserva di attività nel nostro ordinamento.

L'attività di mediazione in servizi di investimento sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia europea.

Sul punto in questione si rammenta che, in data anteriore alla pubblicazione del testo in consultazione (i.e. 14 giugno 2017), è intervenuta la Corte di Giustizia europea (Quarta Sezione) con una pronuncia emessa a risoluzione della causa C-678/15 (Mohammad Zadeh Khorassani contro Kathrin Pflanz) che, prendendo spunto dalla

fattispecie sottoposta al suo vaglio, ha espresso un principio di diritto inequivocabile con riguardo ai servizi di investimento disciplinati da Mifid 1 e, in particolare, con riferimento ai servizi sia di consulenza in materia di investimenti, sia di ricezione e trasmissione di ordini.

La Corte difatti, chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla qualificazione e all'inquadramento giuridico-normativo di determinate attività di intermediazione, costituite nella specie dalla mediazione nella conclusione di un contratto di gestione di portafoglio e più genericamente dell'attività di mediazione di servizi di investimento, si è espressa offrendo una soluzione interpretativa restrittiva e adottata sulla scorta del dettato letterale tanto delle singole disposizioni richiamate, quanto della normativa in tema di servizi di investimento nel suo complesso.

In particolare, la soluzione ivi adottata riveste un duplice rivolto, dal momento che:

- 1) Precisa inequivocabilmente che l'oggetto dei servizi di investimento va individuato esclusivamente in strumenti finanziari, non in servizi di investimento. E detta conclusione, nella prospettiva della risoluzione della questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte, viene chiaramente ribadita con riguardo al servizio sia di consulenza in materia di investimenti (avente ad oggetto strumenti finanziari), sia di ricezione e trasmissione ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- 2) Esclude che la raffigurata attività di mediazione nella conclusione di servizi di investimento possa integrare alcuno dei servizi citati (i.e. consulenza o ricezione e trasmissione ordini) o rappresentarne – come già detto – l'oggetto che, invece, si sottolinea ancora una volta, può essere costituito esclusivamente da strumenti finanziari.

La Corte esclude altresì la sussumibilità della discussa attività *de qua* anche nell'ambito della consulenza generica che deve comunque essere incentrata su tipologie di strumenti finanziari.

La Corte di Giustizia europea in definitiva:

- a) esclude che la consulenza in materia di investimenti possa avere ad oggetto una raccomandazione di servizi di investimento (potendo vertere solo su strumenti finanziari);
- b) esclude altresì che l'attività di mediazione nella conclusione di un servizio di investimento integri gli estremi del servizio di ricezione e trasmissione ordini, né di altra attività di investimento codificata da Mifid 1 e soggetta a riserva di legge;
- c) precisa che i servizi indicati possono avere ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari.

Tanto le argomentazioni addotte nella citata pronuncia, quanto il dispositivo finale rivestono particolare rilevanza soprattutto nella prospettiva di una corretta interpretazione dell'attività di consulenza in materia di investimenti, quale unico servizio soggetto a riserva, riconosciuto ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria nell'ordinamento nazionale.

Conclusione quest'ultima che permane immutata alla luce sia della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2) che non modifica il punto in questione né la definizione di consulenza (incentrata sugli strumenti finanziari), sia del d.lgs. n. 129/2017 (di recepimento di Mifid 2) che lascia intatto il novero dei servizi di investimento consentiti ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, individuato esclusivamente nella prestazione della consulenza in materia di investimenti (pur in presenza di un ambito più ampio di fattispecie declinate dall'art. 3 Mifid 2, ma non accolte dal legislatore nazionale).

Tanto giustifica la revisione sostanziale di diverse disposizioni riportate nel testo in consultazione che appare imperniato proprio sull'erronea qualificazione dei consulenti in qualità di intermediari e di mediatori di servizi di investimento, prescrivendo disposizioni ed adempimenti in realtà non confacenti alla professione regolamentata.

Questa premessa è quindi finalizzata a motivare in via preventiva tutte le osservazioni che, nel prospetto allegato alla presente introduzione e recante l'articolato testo in consultazione, seguiranno in parallelo con ciascun articolo, soprattutto in relazione alle disposizioni che per i motivi indicati andrebbero eliminate dal novero di quelle applicabili.

La tipologia europea della consulenza prestata su base indipendente vs. il modello nazionale della consulenza indipendente: applicazione del criterio/parametro dei “requisiti almeno analoghi”.

Altra serie di osservazioni preliminari discende dall'applicazione (rectius: mera trasposizione) della disciplina europea relativa alla consulenza prestata su base indipendente nel contesto qui in considerazione, sulla scorta del criterio dei “requisiti almeno analoghi” a quelli stabiliti da Mifid 2 per le imprese di investimento, come previsto dall'art. 3, par. 2.

L'Associazione scrivente condivide pienamente la *ratio* sottesa all'applicazione di una disciplina che tuteli adeguatamente i clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, come chiaramente espressa nel *considerando* 42.

E la protezione dei clienti e potenziali clienti è stata sempre la finalità precipua che ha improntato la disciplina attualmente vigente.

Tuttavia da un'attenta lettura delle disposizioni racchiuse nel testo in consultazione sembra emergere per diversi aspetti una regolamentazione che, rispetto a quella attuale, rappresenta un significativo passo indietro, segnando una diminuzione del livello di tutela garantita al cliente.

L'introduzione di uno *standard* più basso discende da un'asserita omologazione alla tipologia consulenziale prestata su base indipendente come disciplinata da Mifid 2 del modello di consulenza indipendente già normata nel nostro ordinamento, con conseguente pedissequa trasposizione delle disposizioni previste per la prima anche sulla seconda.

In particolare, il modello adottato per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria già nel 2007 non soffre quei condizionamenti che temperano la consulenza prestata su base indipendente e che discendono dal fatto di essere prestata da un'impresa di investimento e per suo conto da agenti collegati (i.e. consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). E di tanto è perfettamente consapevole il legislatore europeo che riferisce il carattere dell'indipendenza al servizio, non anche al soggetto (a differenza del sistema nazionale), tanto da graduare il concetto stesso di indipendenza nel momento in cui consente all'intermediario di valutare una congrua gamma di strumenti finanziari, ivi inclusi quelli ascrivibili al gruppo di appartenenza dell'intermediario.

Diversamente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non hanno limiti quanto a range – teoricamente illimitato - di strumenti suscettibili di considerazione ai fini di una raccomandazione adeguata e formulata nel miglior interesse del cliente.

Risulta quindi inadeguato il contesto delle disposizioni oggetto di una trasposizione automatica, priva peraltro di qualunque filtro selettivo che, sul versante dei consulenti finanziari autonomi, abbia riguardo alla fattispecie nazionale in considerazione.

E' vero che l'art. 3, par. 2, Mifid 2 fa uso del parametro dei "requisiti almeno analoghi" a quelli stabiliti dalla direttiva al fine di garantire un *level playing field* sia tra operatori sia ai fini della tutela del cliente, ma è altrettanto vero che il criterio indicato va usato alla luce di una serie di fattori particolarmente rilevanti nel caso di specie.

In primo luogo, il legislatore europeo quando ha indicato il parametro di riferimento, quale quello di "requisiti almeno analoghi", non ha certo inteso introdurre requisiti identici a quelli previsti per le imprese di investimento. Diversamente, avrebbe incluso le fattispecie di cui all'art. 3 direttamente nell'ambito di applicazione di Mifid 2, non in quello delle esenzioni facoltative.

Conseguentemente le disposizioni elencate sempre nel par. 2, con riferimento alle quali vanno applicati dagli Stati membri requisiti almeno analoghi, richiedono un esame comparativo in ordine dapprima al tipo di fattispecie codificata in ciascun ordinamento e poi agli *standard* di tutela da garantire al cliente.

Difatti il legislatore europeo ha elencato una serie di disposizioni applicabili con riguardo al complesso novero di cui all'art. 3, par. 1, ove una serie di fattispecie eterogenee integrano ipotesi di esenzioni facoltative, rimesse però alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Spetta pertanto a quest'ultimo, una volta esercitata l'opzione normativa con riferimento ad una o più delle fattispecie ivi indicate ed alle relative caratteristiche intrinseche, procedere ad una preventiva selezione delle disposizioni tra quelle di riferimento ivi indicate, avendo riguardo alla situazione di specie prescelta in ambito nazionale (di cui il legislatore europeo non può avere conoscenza *a priori*).

In definitiva, lo Stato membro, sulla scorta del principio di proporzionalità, dovrà calibrare e filtrare le disposizioni applicabili con riguardo alla fattispecie prescelta, tenendo altresì conto del fatto se sia stata o meno già oggetto di codificazione a livello nazionale, al fine di rispettare il parametro dei “requisiti almeno analoghi”.

E si tanto si trae conferma dal conseguente obbligo per lo Stato membro di comunicare alla Commissione europea e all'ESMA sia l'intenzione di avvalersi dell'opzione in questione sia “le disposizioni del diritto nazionale analoghe ai requisiti della presente direttiva elencati al paragrafo 2” (cfr. art. 3, par. 5, Mifid 2).

Disposto quest'ultimo che implica un margine di discrezionalità nel processo di comparazione tra requisiti almeno analoghi a quelli applicabili.

Con riferimento specifico al contesto nazionale, l'indicato processo di selezione delle disposizioni deve aver riguardo esclusivamente al servizio di consulenza in materia di investimenti prestato nella forma e con le modalità già ampiamente indicate. Vanno quindi esclusi dal novero delle disposizioni di riferimento quelle che si giustificano alla luce del servizio di ricezione e trasmissione ordini – si ricorda ancora una volta - non accolto dal legislatore nazionale, come parimenti tutte le altre fattispecie elencate nell'art. 3 Mifid 2, che implicano un'attività di intermediazione, ma non integrano in alcun modo la soluzione prescelta dal legislatore nazionale nel 2007.

Ad identica conclusione si giunge anche considerando altro profilo meritevole di attenzione: il legislatore europeo si è limitato ad elencare *tout court* talune disposizioni, a prescindere dal fatto se talune fattispecie ivi previste siano già state o meno regolamentate alla stregua dell'art. 3 Mifid 1. E tanto trova conferma altresì nell'art. 3, par. 2, co. 3, ove il legislatore contempla un'ipotesi specifica proprio in relazione agli Stati membri ove siano state introdotte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in periodo antecedente a luglio 2014.

Alla luce di quanto evidenziato, l'Associazione scrivente invita ad una più approfondita riflessione e valutazione delle disposizioni applicabili ai consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, sollecitando un processo di accurata selezione – per la quale rinnova la propria disponibilità alla più ampia collaborazione – delle disposizioni (tra tutte quelle inserite nel testo in consultazione) realmente confacenti alla realtà professionale codificata a livello nazionale.

Adempimenti regolamentari

Come già precisato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non sono qualificabili come intermediari e soprattutto non agiscono in qualità di intermediari con altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

Tale premessa, che trae origine da una corretta conoscenza dello svolgimento del rapporto tra consulente e cliente, assume una funzione imprescindibile nel processo di valutazione selettiva delle disposizioni applicabili ai professionisti in questione e rispondenti al citato parametro dei “requisiti almeno analoghi”.

Diverse delle disposizioni riportate nel regolamento in consultazione derivano da un processo di mera trasposizione di norme strutturate per le imprese di investimento o comunque per tutti gli intermediari finanziari *lato sensu* intesi che certo non sono esonerati da responsabilità per inadempimento degli obblighi ivi previsti nel rapporto con la clientela.

Parimenti, non sono in alcun modo esenti da responsabilità i consulenti per una serie di informazioni da fornire al cliente nella fase preliminare del rapporto professionale e da assolvere taluni prima della conclusione del contratto di consulenza, altri prima della prestazione del servizio. **Informazioni tutte che sono già adeguatamente declinate dal reg. n. 17130/2010.**

L'integrazione di detto ambito con ulteriori informazioni che peraltro in molti casi sono in possesso solo degli intermediari, a differenza del consulente che ha difficoltà a reperirle qualora non siano riportate in un documento informativo riconosciuto *ex lege* (es. prospetto, KIID, KID), comporta un inutile rallentamento dell'attività professionale dei consulenti senza alcun beneficio per i clienti i quali devono ricevere comunque dette informazioni nel rapporto con l'intermediario, ai sensi della normativa europea.

Difatti, una corposa serie di obblighi informativi (come ad es. quelli sui costi) dovranno comunque essere assolti dall'intermediario nel momento in cui il cliente, una volta ricevuta la raccomandazione di (dis)investimento dal consulente, deciderà di

realizzare detta operazione presso un intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento. E, si precisa, il consulente non conosce *ex ante* l'intermediario al quale il cliente si rivolgerà, bensì ne viene eventualmente a conoscenza solo *ex post* sulla base di una comunicazione in tal senso effettuata dallo stesso cliente.

Duplicare quindi l'adempimento dei medesimi obblighi (in particolare di quelli informativi) a carico del consulente sarebbe improduttivo ed inefficace ai fini della tutela del cliente che riceverebbe comunque tutte le informazioni necessarie dall'intermediario sempre in una fase preliminare rispetto alla conclusione di un'operazione di (dis)investimento. Diversamente, **il cliente sarebbe investito da un eccesso di informazioni che potrebbe produrre l'effetto indesiderato di fuorviare e confondere, piuttosto che favorire, l'assunzione in modo consapevole di decisioni di investimento.**

Uno sfoltimento degli obblighi in tal senso sarebbe conforme tanto alla natura ed al contenuto del rapporto di volta in volta intercorrente con il cliente (nella prima fase con il consulente, nella seconda con l'intermediario), ma risponderebbe nel contempo – pur nel rispetto pieno delle norme a tutela dell'investitore – all'esigenza di semplificazione normativa e di *better regulation*, costantemente invocata dalle Istituzioni europee in sede di regolamentazione.

Requisiti di rappresentatività

Altro versante che necessita di talune considerazioni concerne l'art. 96, recante "Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati".

Al riguardo si rileva quanto segue:

- 1) Assume connotazione asimmetrica e talora discriminatoria la differenziazione dello scopo ascrivibile alle associazioni rappresentative dei consulenti finanziari autonomi (i.e. scopo esclusivo *ex art. 96, co. 1, lett. a)* rispetto a quello delle società di consulenza finanziaria (i.e. scopo prevalente *ex art. 96, co. 1 bis, lett. a)*. Una differenza che non trova alcuna giustificazione né nel testo in questione, né *aliunde*.
- 2) L'articolo in questione, ove stabilisce i criteri per la rappresentatività delle associazioni dei consulenti finanziari autonomi da un lato e delle società di consulenza finanziaria dall'altro, non tiene conto di un fattore essenziale nella valutazione del richiesto limite del 10 % del numero degli iscritti in ciascuna sezione.

Nel commento *a latere* che accompagna il disposto citato si legge che «poiché l'OCF esercita funzioni “pubbliche” di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria”.

Sul punto va evidenziato che **gli interessi di cui sono portatori i consulenti finanziari autonomi coincidono con quelli delle società di consulenza finanziaria, che a parità di attività, sia nel contenuto che nelle modalità di esercizio, si differenziano esclusivamente per la forma giuridica prescelta per la prestazione del servizio (societaria o individuale).**

Pertanto risulta difficilmente concepibile una netta e distinta considerazione dei soggetti in questione ai fini dell'iscrizione nella sezione delle persone fisiche o in quella delle persone giuridiche e della conseguente percentuale richiesta per la rappresentatività.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 d.m. n. 66/2012 tutti i soggetti che prestano il servizio di consulenza per conto di una società di consulenza finanziaria devono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi.

Appare quindi difficilmente configurabile l'ipotesi di una società che sia iscritta ad un'associazione, mentre i consulenti che operano per suo conto siano associati ad altra differente (associazione).

Questa ed altre ipotesi dovrebbero essere attentamente valutate nella formulazione della disposizione *de qua*, rischiando diversamente di produrre spiacevoli conseguenze anche sul versante della trasparenza delle operazioni di calcolo della rappresentatività dei diversi interessi di cui sono portatori gli iscritti nelle differenti sezioni dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

Tanto premesso, seguono le considerazioni, sinteticamente riportate accanto a ciascun articolo nel *file* allegato, che costituisce parte integrante delle presenti osservazioni.



**MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI**

**Documento per la consultazione
28 Luglio 2017**

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO	OSSERVAZIONI NAFOP
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------

<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014")</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO VIII ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 91</u> (Definizioni) 1.</p> <p>Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) “regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico; «offerta fuori sede»: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;</p> <p>b) “Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>c) “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;</p>	<p>Le definizioni sono state integrate in considerazione del fatto che nel Libro VIII vengono ora disciplinate anche le nuove figure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.</p>	
---	--	--	--

	<p>d) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’art. 31”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</p> <p>e) “sezioni territoriali”: le sezioni dell’albo indicate all’articolo 98; “Organismo” ovvero “OCF”: l’Organismo, di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>f) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa; “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>g) “prove valutative”: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico; “protocollo di intesa”: il protocollo adottato tra l’Organismo e la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>		
--	--	--	--

	<p><i>h)</i> “contributo di vigilanza”: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;</p> <p><i>i)</i> “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico “consulente finanziario autonomo”: la persona fisica di cui all’articolo 18-<i>bis</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>l)</i> “società di consulenza finanziaria”: la persona giuridica di cui all’articolo 18-<i>ter</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>m)</i> “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5<i>septies</i>.3, del Testo Unico;</p> <p><i>n)</i> “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;</p> <p><i>o)</i> “prove valutative”: le prove valutative di cui agli articoli 18-<i>bis</i>, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all’art. 100-<i>bis</i>;</p>		
--	--	--	--

	<p><i>p)</i> “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p><i>q)</i> “consulenza in materia di investimenti”: il servizio d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera <i>f)</i> e comma 5-<i>septies</i>, del Testo Unico;</p> <p><i>r)</i> “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;</p> <p><i>s)</i> “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;</p> <p><i>t)</i> “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-<i>sexies</i>, del Testo Unico;</p> <p><i>u)</i> “cliente al dettaglio”: il cliente che non è cliente professionale.</p>		
--	--	--	--

<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II ORGANISMO</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 92</u> (Tenuta dell'albo)</p> <p>1. Nella tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l'Organismo:</p> <p>a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;</p> <p>b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;</p> <p>c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;</p>		
---	--	--	--

	<p>d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;</p> <p>e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dall'Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;</p> <p>f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.</p>	<p>La lettera e) è modificata in quanto secondo la ripartizione di competenze stabilita dalla Legge di Stabilità per il 2016, la Consob non ha più potere sanzionatorio nei confronti degli iscritti.</p>	
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 92-bis</u> (Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari)</p> <p>1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonché l'imparzialità, autonomia e indipendenza dell'attività di vigilanza a tale fine svolta.</p>	<p>Rispetto ai principi già stabiliti nell'art. 5 del Regolamento n. 17130 del 12 gennaio 2010 (Regolamento Consulenti), si ritiene di inserire specifiche disposizioni in materia di conflitti di interesse che possono insorgere nello</p>	

di delegazione europea 2014”)		svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo.	
-------------------------------	--	--	--

	<p>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:</p> <p>a) individuare, in relazione all'attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;</p> <p>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.</p> <p>4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 92-ter</u> (Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo)</p> <p>1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli, 31 del Testo Unico, e 92 e 92-bis del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli</p>	<p>Le disposizioni già previste dall'articolo 5 del Regolamento Consulenti sono state integrate con alcune in materia di organizzazione e procedura degli</p>	<p>Sul versante organizzativo sarebbe auspicabile che lo svolgimento delle funzioni, in particolare di quelle di vigilanza e sanzionatorie, fosse articolato in tre distinti dipartimenti (uno per ciascuna sezione di cui si compone l'Albo Unico).</p>

	31-bis del Testo Unico, e 93 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene:	intermediari (cfr. comma 1 lettere a), b), d), f) e comma 2).	
--	---	---	--

	<p>a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;</p> <p>c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari;</p> <p>d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;</p> <p>e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;</p> <p>f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori,</p>		
--	---	--	--

	<p>della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p>g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;</p> <p>h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;</p> <p>i) procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte dei propri dipendenti e componenti, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante;</p> <p>j) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.</p> <p>2. L'Organismo controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.</p>		
--	--	--	--

<p>Articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 93</u> (Vigilanza della Consob sull’Organismo)</p> <p>1. La Consob può richiedere all’Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.</p> <p>2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell’Organismo. L’indennità spettante al Commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell’Organismo.</p> <p>2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31-bis, comma 2, del Testo unico, l’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.</p> <p>2-ter. L’Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.</p>	<p>Nell’articolo vengono richiamati e disciplinati i poteri di vigilanza della Consob sull’Organismo.</p> <p>Il secondo comma viene eliminato in quanto la materia è ora diversamente disciplinata dal TUF.</p> <p>In maniera strumentale al pieno assolvimento dei compiti di vigilanza della Consob sull’Organismo e fermo restando il potere della Consob (ai sensi dell’art. 31-bis, comma 2, del TUF) di richiedere la trasmissione o esibizione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, si prevede sia la comunicazione periodica, da parte dell’Organismo, del numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, del numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e del numero di archiviazioni, sia la comunicazione immediata, da parte del Collegio Sindacale dell’Organismo, di eventuali atti o fatti che possano costituire irregolarità.</p>	
---	---	--	--

	<p>2-quater. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.</p>		
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014")</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 94</u> (Informazioni tra la Consob e l'Organismo)</p> <p>1. — La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. La Consob e l'Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'altro soggetto.</p> <p>2. — Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.</p> <p>3. — L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2 del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità Giudiziaria competente, le informazioni di cui dispone,</p>	<p>Il comma 1 viene sostituito in quanto l'attuale previsione è contenuta nell'art. 31-bis, comma 4 del nuovo TUF. La nuova previsione è volta ad agevolare lo scambio di informazioni, tenuto conto che la Consob mantiene la vigilanza sugli intermediari.</p> <p>Il secondo comma viene abrogato, in quanto l'Organismo ha già manifestato l'intenzione di dismettere il sistema al tempo fornito dalla Consob. D'altra parte la condivisione di un sistema informativo non appare condizione essenziale al fine dello svolgimento della vigilanza da parte della Consob sull'Organismo. Inoltre, ai sensi del precedente articolo 93 "La Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo".</p>	

	<p>acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.</p>	<p>L'abrogazione del comma 3 è conseguenza del passaggio, dalla Consob all'Organismo, delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo.</p>	
--	--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 95</u> (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo)</p> <p>1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla riammissione all'albo adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un'irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l'Organismo comunica alla Consob e all'interessato i provvedimenti conseguentemente assunti.</p>	<p>Le modifiche sono funzionali alla limitazione dei reclami ai provvedimenti concernenti la gestione dell'Albo e non ai provvedimenti sanzionatori, di nuova competenza per l'Organismo.</p>	
--	--	---	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 96</u></p> <p style="text-align: center;">(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati)</p> <p>1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.</p> <p>2. Le associazioni dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:</p> <p>a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p>	<p>Le modifiche derivano dalla nuova compagine associativa dell'Organismo, delineata nel testo di decreto modificativo del TUF di recepimento di MiFID II-Mifir, comprensiva di tutte le categorie di soggetti da esso vigilate.</p> <p>I commi 1 e 1-<i>bis</i> disciplinano i requisiti di rappresentatività che dovranno avere a regime le associazioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>In particolare, il comma 1 disciplina i requisiti di rappresentatività delle associazioni dei consulenti finanziari autonomi, mutuando le previsioni dal comma 2, relativo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Il comma 1-<i>bis</i> disciplina i requisiti di rappresentatività delle associazioni delle società di consulenza finanziaria, mutuando le previsioni dal comma 3, relativo ai soggetti abilitati.</p>	
--	--	--	--

	<p>b) devono avere tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti all'albo;</p> <p>e) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.</p> <p>3. Le associazioni dei soggetti abilitati:</p> <p>a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p> <p>1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:</p>	<p>Per tutte le motivazioni, già illustrate nell'Introduzione che accompagna le osservazioni inserite brevemente in questo articolato regolamentare, si segnalano:</p> <p>a) l'asimmetria tra "scopo esclusivo" delle associazioni rappresentative dei consulenti finanziari autonomi da un lato (co. 1, lett. a) e "scopo prevalente" delle associazioni rappresentative delle società di consulenza finanziaria (co.1 bis, lett. a);</p> <p>b) la compatibilità (o addirittura coincidenza) degli interessi di cui sono portatori consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria, distinti esclusivamente dalla forma giuridica prescelta (societaria o individuale) per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, ma accomunati su tutti gli altri profili (perimetro operativo e modalità di prestazione del servizio);</p> <p>c) le associazioni rappresentative degli iscritti alle due sezioni (i.e. consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria) annoverano indistintamente tra i propri associati soggetti sia dell'una che dell'altra categoria;</p> <p>d) potrebbe risultare non agevole il computo dei limiti percentuali, dal momento che appare</p>	
--	---	--	--

	<p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;</p>	<p>difficilmente configurabile che una società di consulenza finanziaria sia iscritti ad un'associazione e i consulenti finanziari autonomi che svolgono l'attività per suo conto sia associati altrove!</p>	
--	--	--	--

	<p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>1-bis. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p>	<p>Regolarmente iscritti? E' pleonastico! Sono difficilmente concepibili iscrizioni nell'Albo che non siano regolari!</p>
--	--	---	--

	<p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>2. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p>	
--	--	--	--

<p>3. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati, valida fino a revoca.</p> <p>4. L’Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate.</p> <p>5. Nella relazione di cui all’articolo 31-bis, comma 3 del Testo Unico, l’Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell’anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualità di associato.</p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto, poiché l’OCF esercita funzioni “pubbliche” di vigilanza, la compartecipazione all’Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>La possibilità che alle Associazioni dei soggetti abilitati partecipino anche intermediari finanziari è giustificata dal fatto che questi ultimi sono soggetti polifunzionali che possono essere autorizzati alla prestazione di attività nella modalità fuori sede.</p> <p>Diversamente i consulenti autonomi, le società di consulenza e i consulenti abilitati all’offerta fuori sede sono soggetti (monofunzionali) che hanno un oggetto “esclusivo” della loro attività.</p>	
---	---	--

<p>Articolo 1, comma 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 97</u> (Albo unico dei consulenti finanziari)</p> <p>1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. In un distinto elenco sono partitamente indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.</p> <p>2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:</p> <p>a) cognome e nome;</p> <p>b) luogo e data di nascita;</p> <p>e) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i</p>	<p>Le modifiche costituiscono la riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni dell'Organismo.</p> <p>La previsione dell'ultima parte del comma 1 di istituire un elenco dei soggetti cancellati deriva dall'esigenza di garantire ai risparmiatori di poter verificare se un soggetto con cui sono venuti a contatto era al tempo effettivamente iscritto all'Albo e per chi operava.</p> <p>Al fine di tutelare le esigenze di riservatezza degli interessati, si prevede nel comma 2, lett. c), che, tra le</p>	
--	---	---	--

<p>residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;</p> <p>d) data di iscrizione all'albo;</p> <p>e) per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera;</p> <p>f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p> <p>a) cognome e nome;</p> <p>b) luogo e data di nascita;</p> <p>c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</p> <p>d) provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p>e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;</p>	<p>informazioni pubblicate all'interno dell'albo dei consulenti finanziari consultabile on line, figure esclusivamente il domicilio eletto dall'iscritto ai fini della ricezione della corrispondenza proveniente dall'Organismo in luogo della residenza, garantendo comunque alla clientela del consulente un dato di riferimento importante per rintracciare eventualmente lo stesso.</p> <p>Nel comma 2, lett. e), si prevede che, tra i dati presenti nell'albo, debba essere inserita anche la denominazione di tutti i soggetti abilitati per conto dei quali il c.f. abilitato all'offerta fuori sede ha operato. Tale informazione riveste importanza sia per i clienti anche potenziali, che potrebbero verificare con immediatezza, attraverso la consultazione dell'albo, l'esperienza professionale del c.f. abilitato all'offerta fuori sede, sia per i soggetti abilitati interessati a conferire un mandato ad un professionista.</p> <p>La nuova lettera, f-bis) prevede la pubblicità sull'albo del dato relativo al luogo di conservazione della documentazione. In tal modo si consente ai consulenti finanziari di verificare, anche a distanza di tempo, la correttezza dell'informativa resa al riguardo all'Organismo e dallo stesso recepita, nonché ai soggetti abilitati di disporre in tempo reale dell'indirizzo presso il quale effettuare controlli nei confronti dei c.f. abilitati all'offerta fuori sede a cui hanno conferito mandato.</p>	
--	---	--

	<p>f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;</p> <p>f-bis) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103.</p> <p>2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) denominazione sociale;b) data di costituzione;c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;d) provvedimento di iscrizione all'albo;e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale. <p>2-ter. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è indicato il provvedimento di cancellazione.</p>		
--	---	--	--

	<p>3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	<p>La nuova disposizione del comma 3 è inserita al fine di prevedere a monte il divieto di iscrizione nelle due sezioni dell'Albo, anziché la sola incompatibilità a svolgere contemporaneamente le due attività, in considerazione delle maggiori difficoltà di monitorare l'esercizio dell'attività di consulenza autonoma (in mancanza di soggetti mandanti).</p>	
--	--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 98</u> (Sezioni territoriali Pubblicità degli atti dell'Organismo)</p> <p>1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.</p> <p>2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori</p>	<p>L'eliminazione del comma 1 deriva dalla modifica contenuta nello schema di decreto modificativo del TUF in recepimento di MiFID II-Mifir, che non reca più all'art. 31, comma 4, la previsione secondo cui l'albo unico dei consulenti finanziari "è articolato in sezioni territoriali".</p> <p>Il nuovo articolo 98 prevede la pubblicazione da parte dell'Organismo sul proprio sito internet, per intero o per estratto, delle delibere adottate relativamente ai consulenti finanziari e incidenti sulla loro iscrizione all'albo, tra cui le delibere di cancellazione, nonché gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi sia ai consulenti finanziari (provvedimenti sanzionatori o cautelari) che al funzionamento dell'</p>	
--	--	--	--

	<p>provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p>	<p>Peraltro si prevede come necessario il rispetto della normativa in tema di tutela della <i>privacy</i>, contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle linee guida del Garante, adottate in data 15 maggio 2014, "in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".</p>	
<p>Art. 9, par. 6, lett. b) MIFID II</p> <p>Art. 7, par. 2 MIFID II</p> <p>Art. 9, par. 4 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 99</u> (Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo)</p> <p>1. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico;</p>	<p>Le modifiche apportate derivano dalla necessità di riunificare la disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e quella relativa ai c.f. autonomi e per le società di c.f. (cfr. commi 2, 3 e 4).</p>	

	<p>c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento, ovvero quella di cui all'articolo 100-bis del presente regolamento, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario:</p> <p><i>a)</i> essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p><i>b)</i> essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p><i>c)</i> avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p><i>d)</i> essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico.</p>	<p>Per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono stati recepiti anche i requisiti di cui agli articoli 7, par. 2, e 9, par.4 e 6, lett.</p> <p>b) MIFID II, richiamati dall'articolo 3, comma 2 della stessa MiFID II per i casi di esenzioni facoltative (cfr. comma 2 lett. g) e comma 3, lettera c); comma 4).</p> <p>I requisiti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 206 del 24.12.2008 la cui eventuale revisione è di competenza del medesimo Ministero.</p>	
--	---	---	--

	<p>e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p>f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p>g) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza <u>prestato</u> e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</p> <p>3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono:</p> <p>a) essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</p>		<p>Quanto richiesto <i>sub</i> co. 2, lett. g) – e parimenti <i>sub</i> co. 3, lett. c) - giustificato nell'ambito di procedure di autorizzazione delle imprese di investimento, abilitate alla prestazione di più servizi di investimento, appare eccessivo con riferimento ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, abilitati alla prestazione di un unico servizio, quello di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di denaro e di titoli di pertinenza della clientela.</p> <p>Quindi caratterizzati da una struttura organizzativa più snella rispetto a quella richiesta in altri casi.</p> <p>Peraltro appare errato il riferimento al servizio “prestato”, ove semmai il riferimento dovrebbe essere al servizio “da prestare”, non essendo concepibile un'iscrizione nell'Albo <i>ex post</i>, una volta già avviata la prestazione del servizio!</p>
--	---	--	--

	<p>c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza <u>prestato</u> e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</p> <p>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella società o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 100</u> (Prova valutativa)</p> <p>1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della</p>	<p>Le caratteristiche delle prove valutative previste per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e per i c.f. autonomi sono state riunificate ed omogenizzate.</p>	

	<p>Consob e sul sito internet dell'Organismo. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</p> <p>3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata esperienza nello svolgimento di prove valutative, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all'attività svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.</p>	<p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni dell'Organismo.</p> <p>Il comma 1 è modificato nel senso di prevedere che il bando con cui è indetta la prova valutativa sia pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet dell'Organismo.</p> <p>Comma 3: alla luce delle modalità di svolgimento della prova - che attualmente consiste in un'unica prova scritta che si svolge, attraverso il ricorso a strumenti informatici, con un sistema interamente automatizzato - si modifica il comma 3 al fine di garantire che i membri della commissione esaminatrice, oltre a essere dotati di competenza professionale specifica, abbiano anche una conoscenza adeguata delle modalità di svolgimento di procedure <i>lato sensu</i> concorsuali. Il requisito relativo alla competenza professionale viene</p>	
--	---	--	--

		posto con particolare enfasi per il Presidente della commissione.	
--	--	---	--

	<p>4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di svolgimento della prova presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.</p> <p>5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p>	<p>Nel comma 4 si prevede espressamente che l'Organismo stabilisca le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa, potendo al riguardo prevedere anche nel bando che la stessa debba essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica.</p> <p>L'ulteriore modifica apportata al comma 4 realizza l'obiettivo di evitare all'Organismo di effettuare le convocazioni nei confronti di ciascun candidato a mezzo raccomandata. L'attuale meccanismo, oltre a essere particolarmente oneroso, può comportare delle difficoltà legate a problemi relativi al recapito della posta.</p>	
--	--	---	--

<p>Articolo 7, paragrafo 3, MiFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 101</u> (Iscrizione all'albo)</p> <p>1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97 nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, commi 2 o 2-bis.</p> <p>2. Il provvedimento di iscrizione all'albo è adottato e comunicato entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.</p> <p>3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>Il procedimento di iscrizione può essere sospeso a seguito di richiesta della Consob all'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione. dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.</p> <p>4.</p>	<p>Il termine per l'iscrizione all'Albo delle tre categorie di soggetti vigilati è rimesso all'Organismo, dotato di autonomia organizzativa ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF.</p> <p>Il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento deriva dalla previsione dell'articolo 7, paragrafo, 3 della MiFID II, richiamato dall'articolo 3, paragrafo 2 della stessa MiFID II per i casi di esenzioni facoltative.</p> <p>La seconda parte del comma 2 viene eliminata in considerazione della portata generale dell'articolo 20 della L. 241/90 che rende il meccanismo del silenzio assenso già operativo nei confronti dell'Organismo ex art. 1, comma 1-ter della citata legge.</p> <p>La modifica del comma 4 consegue al trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob all'Organismo sui soggetti iscritti all'Albo.</p>	<p>Si richiede una riduzione del termine indicato, quale "non oltre tre mesi".</p>
--	--	--	---

<p>Art. 8 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 102</u> (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</p> <p>a) domanda dell'interessato;</p> <p>b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, lettera a) iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) mancato pagamento del contributo di vigilanza mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro 12 mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;</p>	<p>Le modifiche discendono dalla riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Le lettere b) e c) replicano le previsioni dell'art. 8 della MiFID II, richiamato dall'art. 3, paragrafo 2, per i casi di esenzioni facoltative. Con la presente previsione l'ipotesi sub b) si applica anche ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	
------------------------	---	---	--

	<p>d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99;</p> <p>e) decesso mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</p> <p>f) decesso;</p> <p>g) adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.</p> <p>1-<i>bis</i>. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.</p> <p>2-<i>bis</i>. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</p> <p>2-<i>ter</i> La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</p> <p>3. L'ipotesi di cui al comma 1, lettere c e d lettera e,</p>		
--	---	--	--

<p>ricorre ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.</p> <p>4. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede soggetti cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p> <p>a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e lettera d) lettera d) siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99 lettera a) ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;</p> <p>b) nei casi previsti dal comma 2 ter comma 1, lettera e), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione abbiano corrisposto il contributo dovuto;</p> <p>c) nel caso previsto dal comma 1, lett. g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.</p> <p>5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), e-c), e-d), e) e g) e) e g) può essere sospeso, a seguito della richiesta della Consob all'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob dall'Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di</p>		
---	--	--

	<p>sospensione cautelare di cui all'articolo 55 7septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.</p> <p>6. La cancellazione dall'albo non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.</p>		
<p>Articolo 21, paragrafo 2, MiFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 103</u> (Obblighi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:</p> <p>a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo agli articoli 109 e 109-sexiesdecies;</p> <p>b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera a) e all'articolo 97, comma 2, lettera c).</p> <p>b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;</p>	<p>Nell'articolo 103 è stata integrata la disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede con quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni già svolte dall'Organismo e di quelle che assumerà.</p> <p>La lett. b) del comma 1 viene eliminata: una previsione più completa è stata inserita nel comma 1-bis dell'art. 103.</p> <p>Comma 1, nuova lett. b): poiché a seguito delle</p>	

	<p>c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p>d) il codice fiscale o la partita IVA;</p> <p>e) l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate;</p> <p>f) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</p> <p>g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo;</p> <p>h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18ter del Testo Unico;</p> <p>1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c).</p>	<p>modifiche apportate all'art. 97 il luogo di residenza con il relativo indirizzo del consulente finanziario non è più pubblicato nell'albo, si ritiene che tali informazioni debbano comunque essere fornite all'Organismo, costituendo riferimenti anagrafici validi sia per le comunicazioni inviate dall'Organismo sia per lo svolgimento da parte dello stesso dei controlli finalizzati ad accertare il perdurare del possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>Comma 1, lett. d): l'introduzione dell'obbligo di comunicazione all'Organismo del proprio codice fiscale o della partita IVA, che non rientra espressamente tra i dati anagrafici da pubblicare nell'albo, risulta conforme alla normativa prevista per altri albi professionali e consente l'identificazione certa anche dei soggetti stranieri che</p>	
--	---	---	--

		<p>intendono ottenere l'iscrizione all'albo.</p> <p>Le lettere e) e f) del comma 1 attengono unicamente alle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Comma 1, lett. g): al fine di rendere più celeri e spedite le comunicazioni tra l'Organismo e i consulenti finanziari, che attualmente avvengono a mezzo posta ordinaria ed eventualmente con notifica dell'Ufficiale giudiziario, si prevede l'obbligo in capo ai consulenti di dotarsi di un indirizzo attivo di PEC e di comunicarne le relative variazioni.</p> <p>L'applicazione di tale nuovo obbligo in capo ai consulenti finanziari è subordinata all'emanazione da parte dell'Organismo di specifiche istruzioni operative al riguardo.</p>	
--	--	--	--

	<p>1-ter. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione.</p> <p>2. ... omissis ...</p> <p>3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.</p>	<p>Il comma 1-ter recepisce l'articolo 21, paragrafo 2, della MiFID II (richiamato dall'art. 3, par. 2 della stessa).</p>	
--	---	---	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 103-bis</u></p> <p>(Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.</p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti all'albo. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni ed, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.</p>	<p>L'articolo si riferisce unicamente ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Le previsioni del comma 4 sono funzionali allo svolgimento dei compiti di vigilanza acquisiti dall'Organismo.</p>	
--	--	--	--

Parte IV: Omissis

<p>Articolo 18-bis TUF</p>	<p style="text-align: center;">PARTE IV-BIS ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 109-bis (Ambito di applicazione)</p> <p>Nella presente parte, per "strumenti finanziari", si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-bis e 18-ter del TUF.</p>	<p>Tutta la Parte IV-BIS si riferisce unicamente ai c.f. autonomi ed alle società di c.f. e riprende sostanzialmente le previsioni del Regolamento Consulenti.</p> <p>Le previsioni previste dal Regolamento Consulenti n. 17130 del 12 gennaio 2010 sono state modificate ed integrate dal complesso di disposizioni richiamate dall'art. 3, paragrafo 2 della MiFID II per i casi di esenzioni facoltative, qui di seguito espressamente richiamate.</p> <p>La precisazione di cui all'articolo 109-bis deriva dalle previsioni degli articoli 18-bis e 18-ter dello schema di decreto modificativo del TUF in recepimento dell'art. 3, paragrafo 1 della MiFID II.</p>	
--------------------------------	---	---	--

<p>Art. 24, par. 1 MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 3 MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 7, lett. a) MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 7, lett. b) MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 10 MIFID II</p> <p>Art. 16, par. 3, comma 7, MIFID II</p> <p>Art. 53 REGOLAMENTO (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Art. 13 DIRETTIVA UE 2017/593 del 7 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-bis.1 (Regole generali di comportamento)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:</p> <p>a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;</p> <p>b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;</p> <p>c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di</p>	<p>Le regole generali originariamente previste nel Regolamento Consulenti sono state integrate dalle seguenti previsioni della MiFID II e dei relativi atti delegati:</p> <p>comma 1: Art. 24, par. 1 MiFID II,</p> <p>comma 1, lett. a): Art. 24, par. 3 MiFID II,</p> <p>comma 1, lett. b): Art. 24, par. 7, lett. a) MiFID II,</p> <p>comma 1, lett. c): Art. 53 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 1, lett. d): Art. 24, par. 7, lett. b) MiFID II e Art. 13 della Direttiva (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016</p> <p>comma 1, lett. e): Art. 24, par. 10 MiFID II,</p> <p>comma 1, lett. f): Art. 16, par. 3, comma 7 MiFID II.</p>	<p>Il parametro di “una congrua gamma”, confacente al modello della consulenza prestata su base indipendente, come disciplinata da Mifid 2 per le imprese di investimento, non si addice ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria (su cui v. introduzione) che non hanno limiti di sorta nell’ampiezza del range di strumenti finanziari da prendere in considerazione, teoricamente estensibile a tutti quelli presenti sul mercato.</p>
---	--	--	---

selezione comprende i seguenti elementi:

- 1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato;**
- 2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;**
- 3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;**

d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;

e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel

La lett. d) dovrebbe essere opportunamente raccordata con le disposizioni rivenienti dai d.m. nn. 206/2008 (art. 5, co. 3) e 66/2012 (art. 3, co. 3) che vietano ogni forma di beneficio diverso dalla remunerazione sostenuta dal cliente a fronte del servizio di ricevuto.

Conformemente si veda anche l'art. 110, co. 1 *bis*, lett. a), n. 2 di questo regolamento.

Potrebbe assolvere solo alla finalità di individuare i benefici non monetari di minore entità che non pregiudicano l'imparzialità del consulente nella prestazione del servizio di consulenza.

Quanto alla ricerca in materia di investimenti, si rammenta che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono spesso destinatari di molteplici ricerche, inviate dagli intermediari in modo indistinto e soprattutto a titolo gratuito, attraverso un sistema di newsletter.

Diversamente, è prevista una remunerazione nel caso in cui la ricerca sia specificamente commissionata da parte di un consulente finanziario autonomo o di una società di consulenza finanziaria.

	<p>migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;</p> <p>f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario;</p> <p>g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;</p> <p>h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;</p> <p>i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;</p> <p>l) i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	<p>L'applicazione della disciplina della <i>product governance</i> andrebbe graduata, tenendo in considerazione le peculiarità operative dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Al riguardo si manifesta la più ampia disponibilità a valutare proposte utili al fine indicato.</p>	
--	---	---	--

	<p>consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-ter</u> <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:</p>		

	<p>a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</p> <p>b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;</p> <p>c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;</p> <p>d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-quater</u> <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>	<p>Le disposizioni di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> e seguenti in materia di conoscenze e competenze non trovano applicazione ai consulenti finanziari autonomi o alle società di consulenza finanziaria. In considerazione della competenza della Consob a dettare con misure regolamentari i principi e i criteri relativi "alle modalità di <i>aggiornamento professionale dei consulenti</i>"</p>	

	<p>2-bis. A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.</p> <p>3. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.</p>	<p><i>finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela" (articolo 31, c. 6 del TUF come modificato a seguito del recepimento della MIFID II), nel presente articolo è prevista la disciplina specifica relativa all'aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi.</i></p>	
<p>Art. 24, par. 4 MiFID II</p> <p>Art. 24, par. 5, MiFID II</p> <p>Articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Art. 53 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Informazioni, contratti e raccomandazioni</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 109-quinquies</i></p> <p style="text-align: center;">(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi)</p> <p>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli</p>	<p>La disposizione in oggetto è mutuata dalle seguenti previsioni della MiFID II e dei relativi atti delegati:</p> <p>comma 1: Art. 24, par. 4 MiFID II; articolo 46 del</p>	

	<p>strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:</p> <p>a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace;</p> <p>b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;</p> <p>c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo;</p>	<p>Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016;</p> <p>comma 1, lett. da a) a g): articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 2: Art. 53 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 4: Art. 24, par. 5, MiFID II</p>	<p>I CFA/SCF si limitano alla formulazione di raccomandazioni personalizzate che il cliente è libero di scegliere presso quale intermediario abilitato eseguire. I costi e oneri connessi dipendono dall'intermediario prescelto dal cliente e dalle sedi di negoziazione che lo stesso mette a disposizione. Parimenti, si evidenzia che nella prassi quotidiana i costi applicati dagli intermediari sono spesso oggetto di trattativa con i clienti dotati di maggiore competenza in materia o di "potere contrattuale", tanto da sfociare in una significativa riduzione delle commissioni indicate nei vari prospetti informativi. Si invita pertanto a cancellare la parte evidenziata in rosso.</p> <p>"Le lingue con le quali il cliente può comunicare con il consulente"? E' difficilmente pensabile che nel territorio nazionale venga utilizzata una lingua diversa da quella italiana! Si rammenta che i consulenti finanziari autonomi e parimenti le società di consulenza finanziaria sono privi del passaporto europeo ex art. 3, par. 3, Mifid 2 ["Le persone a</p>
--	---	---	--

			<p>cui la presente direttiva non si applica a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell'articolo 34 e dell'articolo 35"].</p> <p>La lett. c) andrebbe meglio formulata:</p> <p>“i metodi di comunicazione che possono essere utilizzati, anche per la conclusione del contratto di consulenza, tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente”.</p> <p>Tanto al fine di dissipare ogni dubbio sulla possibilità di utilizzo della tecnologia (anche di quella più avanzata) ai fini della conclusione a distanza di un contratto di consulenza.</p>
--	--	--	---

	<p>e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;</p> <p>f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 109-<i>quinqüesdecies</i>;</p> <p>g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109<i>duodecies</i>;</p> <p>h) la descrizione dell'attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;</p> <p>j) l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.</p>		
--	--	--	--

	<p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;(b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;(c) prima di prestare il servizio i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio. <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all'Organismo.</p>	<p>L'espressione "modello commerciale" non è confacente alla struttura di un professionista intellettuale che non colloca strumenti finanziari.</p>
--	---	---

	<p>4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti. Tali informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p>		
<p>Articolo 25, par. 5, MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-sexies</u> <i>(Contratto di consulenza in materia di investimenti)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:</p> <p>a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di prestazione del servizio;</p> <p>b) i diritti del cliente;</p> <p>c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;</p> <p>d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto</p>	<p>L'articolo coincide sostanzialmente con le relative previsioni già contenute nel Regolamento Consulenti. Unica integrazione riguarda la lett. b), che recepisce l'art. 25, par. 5, MIFID II</p>	

	<p>prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;</p> <p>e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;</p> <p>f) se è previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;</p> <p>g) se è previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;</p> <p>h) se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;</p> <p>i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri</p>	<p>Uno strumento raccomandato non è detto che venga acquistato dal cliente, ma soprattutto – anche se acquistato – la relativa operazione potrebbe essere eseguita dal cliente in tempi ed a prezzi differenti da quelli raccomandati dal consulente.</p>
--	--	---

	<p>oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;</p> <p>j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p> <p>k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche;</p> <p>l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta.</p> <p>m) le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>		
<p>Articolo 25, par. 2 MIFID II</p> <p>Articolo 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Articolo 55 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-septies</u> <i>(Acquisizione delle informazioni dai clienti)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1 è mutuato dall'art. 25, par. 2 della MiFID II; - i commi da 2 a 10 sono mutuati dall'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016; - i commi da 11 a 13 sono mutuati dall'art. 55 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016. 	

	<p>essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 109-<i>novies</i>. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.</p>		
--	--	--	--

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri:

- a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;**
- b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;**
- c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.**

4. Quando presta il servizio di investimento ad un cliente professionale, il consulente finanziario

autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 3, lettera c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 3, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

5. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.

6. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.

7. Quando un cliente è una persona giuridica o un

gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.

8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure

	<p>comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;</p> <p>b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio</p>		
--	--	--	--

	<p>continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 5.</p> <p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottiene le informazioni di cui al comma 1.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:</p> <p>a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;</p> <p>b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;</p>		
--	--	--	--

	<p>c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.</p> <p>12. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 109-<i>novies</i>.</p> <p>13. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.</p>		
<p>Articolo 45 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-septies.1</u> (Classificazione dei clienti)</p> <p>1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 109-septies e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.</p>	<p>L'articolo tiene conto delle previsioni di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	

	<p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p>		
<p>Articolo 24, par. 4 MIFID II</p> <p>Articolo 48, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-octies</u> <i>(Informazioni sugli strumenti finanziari)</i></p> <p>1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>- il comma 1. è mutuato dall'art. 24, par. 4 della MiFID II;</p> <p>- i commi da 2 a 6 sono mutuati dall'art. 48 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	

<p>consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.</p> <p>3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:</p> <p>a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;</p> <p>b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;</p> <p>c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con</p>		
---	--	--

	<p>investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;</p> <p>d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.</p> <p>4. Quando forniscono ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.</p> <p>5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.</p>		
--	--	--	--

	<p>6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.</p>		
<p>Articolo 50, Regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 24, par. 4 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-octies.1</u> <i>(Informazioni sui costi e gli oneri connessi)</i></p> <p>1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.</p> <p>2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -i commi 1 e 2. Derivano dalle previsioni dell'art. 24, par. 4, della MiFID II; -i commi da 3 a 10 sono mutuati dall'art. 50 e dall'art. 51 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016. 	<p>Per tutte le motivazioni già ampiamente illustrate nella parte introduttiva delle presenti osservazioni, cui si rimanda, si invita l'Autorità a riconsiderare il contenuto dell'intera norma in questione.</p> <p>I consulenti finanziari autonomi e la società di consulenza finanziaria non dispongono di tutte le informazioni richieste dalla norma, di cui invece sono in possesso gli intermediari abilitati presso i quali il cliente del consulente potrà eseguire le operazioni di investimento raccomandate. Gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento non sono certo esonerati dall'adempimento degli obblighi informativi in questione. I consulenti potranno fornire ai clienti solo le informazioni rese disponibili tramite</p>

			<p>documenti informativi riconosciuti <i>ex lege</i> (es. KID, KIID, prospetto informativo).</p> <p>Altre informazioni potranno ottenerle solo <i>ex post</i> dallo stesso cliente.</p> <p>Su questo delicato profilo si rinvia alle osservazioni riportate nella parte introduttiva.</p>
--	--	--	---

<p>il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p> <p>3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:</p> <p>a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;</p> <p>b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.</p> <p>I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/565 come definito nell'art. 2, comma 1, lettera a-bis del presente Regolamento.</p> <p>4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	
---	--

	<p>consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.</p> <p>5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.</p> <p>7. Per calcolare <i>ex ante</i> i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime</p>	
--	--	--

	<p>ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi <i>ex ante</i> sulla base dell'esperienza <i>ex post</i> e, laddove necessario, le adeguano.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni <i>ex post</i> su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:</p>		
--	---	--	--

	<p>a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;</p> <p>b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;</p> <p>c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.</p>		
<p>Articolo 25, par. 2, della MiFID II</p> <p>Articolo 54, commi da 9 a 13, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-novies</u> <i>(Valutazione dell'adeguatezza)</i></p> <p>1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i commi 1. e 3. derivano dalle previsioni dell'art. 25, par. 2, della MiFID II; - il comma 2 è mutuato dall'art. 25, par. 6, comma 2 MiFID II; - i commi da 4 a 8 sono mutuati dai commi da 9 a 13 dell'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016. 	<p>L'articolo in questione va meglio ricordato con l'art. 109 <i>septies</i>, di cui sembra replicare la prima parte.</p> <p>Introdurre maggiore attenzione alla proporzionalità delle procedure rispetto a quanto richiesto a banche, Sim ecc., anche in considerazione dell'indipendenza soggettiva a monte (vedi "relazione di adeguatezza")</p>

	<p>dettaglio, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>3. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme ad un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.</p> <p>5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.</p> <p>6. Quando la raccomandazione comporta dei</p>		<p>Come ampiamente illustrato nell'introduzione, il servizio di consulenza verte esclusivamente su strumenti finanziari, non su servizi di investimento:</p> <p><i>Ad adiuvandum</i>, i consulenti non sono intermediari, soprattutto non sono mediatori di servizi di investimento.</p> <p>Si consiglia di rivedere attentamente l'impostazione seguita!</p>
--	--	--	---

	<p>cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.</p> <p>7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>		
--	--	--	--

	<p>consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-decies</u> <i>(Obbligo di rendiconto)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica</p>	<p>Con riferimento al comma 1, previsione analoga era già contenuta nel Regolamento Consulenti.</p> <p>Il comma 2 è mutuato dall'articolo 25, paragrafo 6, comma 2, della MiFID II.</p>	<p>Il disposto dovrebbe essere circoscritto ai casi di monitoraggio continuo.</p>

	<p>dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p>		
<p>Articolo 24, par. 5, della MiFID II</p> <p>Articolo 44, commi da 2 a 8 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;">Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109–undecies</u> <i>(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)</i></p> <p>1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1 deriva dalle previsioni dell'art. 24, par. 5, della MiFID II; - i commi da 2 a 8 sono mutuati dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016. 	

	<p>informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:</p> <p>a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;</p> <p>b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;</p> <p>c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;</p> <p>d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;</p> <p>e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;</p> <p>f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato</p>		
--	---	--	--

	<p>di ricevere informazioni in più di una lingua; g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.</p> <p>3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;</p> <p>b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;</p> <p>c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.</p> <p>4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;</p> <p>b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento</p>		
--	--	--	--

	<p>fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;</p> <p>c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;</p> <p>d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;</p> <p>e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;</p> <p>f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.</p> <p>5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari</p>		
--	--	--	--

	<p>o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;</p> <p>b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) e f);</p> <p>c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;</p> <p>b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;</p> <p>c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;</p> <p>d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;</p> <p>e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale</p>		
--	--	--	--

	<p>particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.</p> <p>8. Le informazioni non utilizzano il nome dell'Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria.</p>		
<p>Articolo 46, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-duodecies</u> <i>(Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 109-quinquies, 109-septies, 109-octies e 109-octies.1 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.</p> <p>2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109terdecies, comma 2.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare sono mutate dall'art. 46 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	

	<p>consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> che è d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.</p> <p>5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i>, se pertinenti per tale offerta o invito:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;(b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.		
--	--	--	--

<p>Articolo 3 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-terdecies</u> <i>(Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)</i></p> <p>1. Quando ai fini dell'art. 109-duodecies le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il cliente;</p> <p>b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.</p> <p>2. Quando, conformemente agli articoli 109-quinquies, 109-octies, 109-octies.1 e 109-duodecies, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p>	<p>Le previsioni del presente articolo sono mutuata dalla normativa europea. In particolare sono mutuata dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	
---	--	--	--

	<p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;</p> <p>c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;</p> <p>d) le informazioni sono aggiornate;</p> <p>e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.</p>		
--	--	--	--

<p>Articolo 9, par. 3 e 6, MiFID II</p> <p>Articolo 16, par. 3, commi 5 e 6, MiFID II</p> <p>Articolo 27, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV</p> <p style="text-align: center;">Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109-quaterdecies</u> <i>(Procedure interne e pratiche retributive)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono:</p> <p><i>a)</i> procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p><i>b)</i> procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</p> <p><i>c)</i> misure idonee a garantire una gestione sana e prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;</p>	<p>Le previsioni già inserite nel Regolamento Consulenti [comma 1, lett. a) e b)] sono state integrate con quelle mutate dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il comma 1, lettere c) e d) sono mutate dall'art. 9, par. 3 e 6 della MiFID II; -il comma 1-<i>bis</i> è mutato dall'art. 16, par. 3, commi 5 e 6 della MiFID II; -i commi da 3 a 6 sono mutati dall'art. 27 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016. 	
--	---	---	--

	<p>d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.</p> <p>1-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti,</p>		<p>L'acquisizione delle informazioni da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria deve essere temperata nei limiti di quelle messe a disposizione dal <i>manufacturer</i> o in documenti informativi riconosciuti <i>ex lege</i>.</p> <p>Diversamente i consulenti dovranno astenersi dal raccomandare determinati strumenti finanziari.</p> <p>Si richiama vivamente l'applicazione del principio di proporzionalità!</p> <p>Tutta la parte relativa alla retribuzione non è confacente a strutture snelle come quelle dei consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria (si pensi a società unipersonali), in quanto conformate a strutture complesse di cui sono dotate le imprese di investimento.</p>
--	--	--	---

con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.

5. L'organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.

6. La retribuzione non è basata esclusivamente o

	<p>prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.</p>		
<p>Articolo 23, par. 2, MiFID II</p> <p>Articolo 23, par. 2, MiFID II</p> <p>Articolo 33 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Articolo 34 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p><u>Art. 109-quinquiesdecies</u> <i>(Conflitti di interesse)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai</p>	<p>Le previsioni, già inserite nel Regolamento Consulenti [commi da 1 a 4 e ultimo comma] sono state integrate con quelle mutate dalla normativa europea.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1 è integrato secondo le previsioni dell'art. 23, par. 2, della MiFID II; - il comma 4, seconda parte, è integrato secondo le previsioni dell'art. 23, par. 3, della MiFID II; - il comma 5 è mutuato dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016; 	<p>La disciplina dei conflitti di interesse va coordinata principalmente con le altre fonti normative che confluiscono nello statuto speciale codificato per i consulenti finanziari autonomi e per le società di consulenza finanziaria, in particolare con i requisiti di indipendenza declinati dagli artt. 5 d.m. n. 206/2008 e 3 d.m. n. 66/2012.</p> <p>Alla luce dei disposti normativi indicati si suggerisce di inserire un riferimento all'eventualità di situazioni conflittuali che ovviamente possono riferirsi solo a rapporti intrattenuti con</p>

	<p>soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.</p> <p>4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.</p> <p>5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente,</p>	<p>- i commi da 6 a 10 sono mutuati dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p>intermediari ed emittenti, tali comunque da non pregiudicare l'imparzialità nella prestazione del servizio di consulenza.</p> <p>“Prima di agire per loro conto”? Una svista importata dall'attuale regolamento! Ci si è ampiamente soffermati sul fatto che i consulenti formulano solo la raccomandazione di investimento che sarà cura del cliente realizzare o meno presso un intermediario abilitato. Non possono in alcun modo agire per suo conto!</p>
--	---	--	---

	<p>i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;</p> <p>b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;</p> <p>c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;</p> <p>d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di</p>		<p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 5, co. 3, d.m. n. 206/2008 (e parimenti le società di consulenza finanziaria) è vietato ogni tipo di beneficio diverso da quello pagato dal cliente! La violazione è passibile di radiazione dall'Albo!</p>
--	--	--	---

	<p>interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.</p> <p>7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:</p> <p>a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.</p> <p>8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di</p>		
--	--	--	--

	<p>indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui essi appartengono e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:</p> <p>a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria;</p> <p>c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che</p>		<p>Un inutile, inefficace e dispendioso aggravio delle procedure a carico dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, che – si ricorda ancora una volta – non sono intermediari, né tanto meno imprese di investimento cui invece i conflitti di interesse sono ontologicamente immanenti!</p> <p>Si sottolinea poi che la gestione di eventuali conflitti di interesse è garantita già dalla valutazione effettuata dall'OCF che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.m. n. 206/2008 (e parimenti per le società di consulenza finanziaria), non può dar corso all'iscrizione nell'Albo se dette situazioni conflittuali siano ritenute pregiudizievoli ai fini della richiesta imparzialità nella prestazione del servizio di consulenza.</p>
--	--	--	--

	<p>esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;</p> <p>d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.</p> <p>La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione.</p>		
--	--	--	--

	<p>La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p> <p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.</p>		
--	--	--	--

<p>Articolo 16, par. 6 e 7 MiFID II</p> <p>Articoli 72, 73 e 76 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-sexiesdecies</u> (Registrazioni)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.</p> <p>2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall’Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) l’Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;</p> <p>b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;</p> <p>c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;</p>	<p>Le previsioni del presente articolo sono mutate dall’art. 16, par. 6 della MiFID II, nonché dagli articoli 72 e 73 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	
--	--	---	--

	<p>d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi;</p> <p>e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.</p> <p>3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 109-<i>quaterdecies</i>.</p> <p>5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono</p>		
--	--	--	--

	<p>tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.</p> <p>6. L'Organismo può dettare disposizioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565.</p>		
	<p style="text-align: center;">PARTE V PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 110</u> (Sanzioni)</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob dall'Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari</p>	<p>Le modifiche al presente Capo costituiscono la riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p>	

~~impartite dalla Consob~~ emanate in base alle stesse.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:

a) la radiazione dall'albo in caso di:

1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;

2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;

3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 109-bis.1, comma 3;

5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

	<p>6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p>b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:</p> <p>1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 109-ter;</p> <p>1-bis) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-quater concernenti l'aggiornamento professionale;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109quinquies concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109sexies concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109septies concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazioni;</p>		
--	--	--	--

	<p>5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>octies</i> concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;</p> <p>6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>novies</i> concernenti la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>decies</i> concernenti l'obbligo di rendiconto;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>undecies</i> concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>duodecies</i> concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;</p> <p>10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>terdecies</i> concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito <i>internet</i>;</p> <p>11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109<i>quaterdecies</i> concernenti le procedure interne;</p> <p>12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>sexiesdecies</i> concernenti le registrazioni;</p>		
--	--	--	--

	<p>c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articolo 103, comma 1-<i>bis</i>.</p> <p>2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob l'Organismo:</p> <p>a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico; 2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; 4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente; 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; 		
--	--	--	--

	<p>6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;</p> <p>7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p>b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 104;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;</p> <p>2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 106;</p>		
--	--	--	--

	<p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;</p> <p>5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;</p> <p>6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;</p> <p>8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;</p> <p>c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 1 e 2.</p>		
--	---	--	--

	<p>3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2 nei commi 1-bis e 2, la Consob l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 111</u> (Provvedimenti cautelari)</p> <p>1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1 7-septies, comma 1, del Testo Unico, la Consob l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.</p> <p>2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 2, 7-septies, comma 2, del Testo Unico, la Consob l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede soggetto iscritto all'Albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in</p>		

	<p>base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p>		
	<p style="text-align: center;">PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 112 (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l'[albo dei promotori finanziari] continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo 135.</p> <p>2-bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all'[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob sono iscritti dall'Organismo all'albo unico previsto dall'articolo 31,</p>		

	<p>comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all'[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob 136.</p> <p>3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'[albo dei promotori finanziari] di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore</p> <p>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta:</p> <p>a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;</p> <p>b) la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.</p> <p>2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>		
--	---	--	--

	3. L'articolo 103, comma 1, lettera g), entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo di apposite istruzioni operative al riguardo.		
--	---	--	--